

INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVE ALLA ELIMINAZIONE DELL'OBBLIGO DI RILASCIO DEL PASSAPORTO PER GLI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA/BUFALINA CHE NASCONO E SI MOVIMENTANO SUL TERRITORIO NAZIONALE

Il passaporto per gli animali della specie bovina/bufalina ha la principale finalità di certificare l'avvenuta e corretta iscrizione degli animali nella Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche, nonché di garantirne le relative informazioni anagrafiche oltre che i dati dell'allevamento di nascita e le informazioni relative ai passaggi di proprietà ed alle movimentazioni.

Tuttavia l'obbligo di emissione di tale documento comporta, così come riconosciuto dalle istituzioni comunitarie, un notevole onere amministrativo per gli Stati membri oltre che un adempimento a carico degli allevatori.

Al fine di consentire l'eliminazione dell'obbligo di rilascio del passaporto per gli animali della specie bovina/bufalina, nati a partire dal 1° maggio 2015, che nascono e si movimentano sul territorio nazionale, si forniscono le seguenti indicazioni operative.

A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni operative:

a) Identificazione degli animali

- per tutti i capi bovini e bufalini nati a partire dal 1° maggio 2015 non è più previsto il rilascio del passaporto a seguito della consegna della cedola identificativa e della relativa registrazione del capo nella Banca Dati Nazionale/Banca Dati Regionale dopo la nascita; l'obbligo di rilascio del passaporto permane per i capi bovini e bufalini destinati a scambi intracomunitari e/o esportazione verso Paesi terzi.
- è prevista, su base volontaria, la possibilità di stampare direttamente dalla BDN/BDR, su carta semplice, le informazioni relative all'avvenuta iscrizione del capo nel sistema informativo; tale stampa può essere effettuata da coloro i quali sono abilitati all'accesso alla BDN/BDR e riporta le informazioni relative all'animale, all'allevamento di nascita e all'allevamento in cui è detenuto l'animale al momento della stampa.

Si evidenzia che, a fronte della eliminazione dell'obbligo di rilascio del passaporto, rimangono invariati tutti gli obblighi vigenti relativi alla comunicazione di nascita/morte/movimentazioni (ivi comprese movimentazioni per macello) al fine della registrazione in BDN/BDR delle relative informazioni.

b) Movimentazioni degli animali

Per quanto riguarda le movimentazioni sul territorio nazionale dei capi bovini e bufalini nati a partire dal 1° maggio 2015, fermi restanti gli obblighi vigenti relativi al Modello IV, non è più necessario che gli animali siano scortati dal passaporto, fatta salva la possibilità per l'allevatore di accompagnare gli animali durante le movimentazioni dalla stampa su carta semplice delle informazioni registrate in BDN/BDR relative agli animali.

Per quanto riguarda invece gli animali nati prima del 1° maggio 2015 e per gli animali destinati a Scambi intracomunitari ed esportazione verso Paesi terzi, restano invariati tutti gli obblighi vigenti.

Relativamente alle possibili infrazioni, si specifica che le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 29 gennaio 2004, n. 58 trovano applicazione ai capi bovini e bufalini nati prima del 1° maggio 2015 o a quelli destinati a scambi intracomunitari e/o esportazione verso Paesi terzi che vengano riscontrati privi di passaporto.